

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile  
Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583  
Via Soderini, 24 – 20146 Milano



**RG. 12702/16**

**Udienza del 14/03/2017**

**Giudice : Dott.ssa Laura BERTOLI**

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione lavoro**

**MEMORIA DIFENSIVA su ricorso ex art. 414 cpc**

Il **MINISTRO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa –Avv. Emanuela Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), Funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80, -in Milano, Via Soderini, 24, Pec: [uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it)

**Resistente**

contro

**D'ANTINI FILOMENA** ( DNTFMN71B63D643A ), nata a Foggia il 23.02.1971 rappresentata e difesa dall' **Avv. Simona Manca** ( [manca.simona@ordavvle.legalmail.it](mailto:manca.simona@ordavvle.legalmail.it)), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Colella, in Milano, via Vittor Pisani, 27

**Ricorrente**

Premesso e ritenuto impugnativamente l'atto introduttivo della presente fase cautelare, nota al Giudicante, la resistente Amministrazione, contesta, in fatto e in diritto, quanto *ex adverso* dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, eccependone l'infondatezza dello stesso per i seguenti motivi.

\* \* \*

Con ricorso proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, l'USR ambito provincia di Milano D'ANTINI FILOMENA , premessi i fatti di cui al ricorso stesso, chiede all'intestato Tribunale che si pronunci per:

1. Riconoscere il diritto della ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità dei docenti di sostegno della scuola secondaria a.s. 2016/17, ad ulteriori 39 punti di titoli di servizio, nonché riconoscere ad essa il diritto alla precedenza prevista dall'art.13 comma 1 punto VII) del CCNI 08/04/2016 sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/17; di conseguenza, riconoscere il diritto alla ricorrente all'assegnazione all'Ambito 0017 di Lecce.
2. In via subordinata riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione all'Ambito 0008 di Bari
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio

Il Giudice ha fissato udienza per il 14 marzo 2017.

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione Scolastica scrivente, come in atti rappresentata, che impugna e contesta il ricorso di parte ricorrente.

### INFONDATEZZA DEL RICORSO

### ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE

*Ai sensi dell'art.413 c.p.c., comma 5, “ Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto ”*

Nella fattispecie in esame si rileva che la ricorrente, come anche dalla stessa dichiarato in ricorso e come risulta dalla copia dello stato matricolare allegato ( **ALL.1**), presta servizio presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “N. Moccia” , sito in NARDO', a far data dal 01.09.2016, dove ha ottenuto l'assegnazione provvisoria. Pertanto il ricorso in oggetto rientra sotto la giurisdizione del **Tribunale ordinario di LECCE**

Posto che il trasferimento è anteriore alla presentazione del ricorso, ai sensi dell'art.38 c.p.c., l'amministrazione scrivente eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito ed indica la

competenza del Tribunale di Lecce territorialmente competente per il comune ove la ricorrente è addetta.

### CONCLUSIONI

1. Riconoscere l'incompetenza territoriale del Giudice adito
2. Rigettare il ricorso per le ragioni esposte in atto.
3. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti

con riserva di ulteriormente integrare anche in via istruttoria

Si producono i seguenti documenti in copia:

1. Copia Stato Matricolare della ricorrente

Milano, 13.02.2017

Il Funzionario delegato  
(Dr.ssa Avv. Emanuela Romano)  
